

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Procedura di scelta del Contraente | 2 |
| 2. | Luogo di esecuzione, descrizione, Categoria del servizio..... | 2 |
| 3. | Durata e importo dell'appalto..... | 2 |
| 4. | Modalità di finanziamento e di pagamento..... | 3 |
| 5. | Documentazione posta a base di gara | 3 |
| 6. | Ammissione di varianti..... | 3 |
| 7. | Criteri di aggiudicazione | 4 |
| 8. | Responsabile del procedimento, | 4 |
| 9. | Termine di validità dell'offerta..... | 4 |
| 10. | Soggetti ammessi alla gara – Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti – Prestatori di servizio stabiliti in ambito comunitario diversi dall'Italia | 4 |
| 11. | Requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione | 5 |
| 11.1 | Requisiti di ordine generale | 5 |
| 11.2 | Requisiti di idoneità professionale | 9 |
| 11.3 | Requisiti sulla capacità economica e finanziaria | 9 |
| 11.4 | Requisiti sulla capacità tecnico - professionale..... | 9 |
| 12. | Requisiti dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti | 10 |
| 12.1 | Requisiti di ordine generale dei raggruppamenti e dei consorzi | 10 |
| 12.2 | Requisiti di idoneità professionale dei raggruppamenti e dei consorzi | 10 |
| 12.3 | Requisiti della capacità economico- finanziaria dei raggruppamenti e consorzi..... | 10 |
| 12.4 | Requisiti della capacità tecnico professionale dei raggruppamenti e consorzi | 11 |
| 13. | Modalità di attestazione dei requisiti per la partecipazione alla gara | 11 |
| 13.1 | Requisiti di ordine generale | 11 |
| 13.3 | Requisiti sulla capacità economica e finanziaria | 13 |
| 13.4 | Requisiti sulla capacità tecnico professionale | 13 |
| 14. | Avvalimento | 13 |
| 15. | Cauzione provvisoria | 14 |
| 16. | Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte | 15 |
| 16.1 | Documentazione amministrativa” | 15 |
| 16.2 | Offerta economica” | 16 |
| 17. | Svolgimento operazioni di gara: apertura – verifica documentazione amministrativa | 16 |
| 18. | Apertura – valutazione delle offerte economiche | 17 |
| 19. | Cause d’esclusione dalla gara d’appalto..... | 18 |
| 20. | Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto..... | 19 |
| 21. | Definizione delle controversie..... | 20 |
| 22. | Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del regolamento europeo n. 679/2016 | 20 |
| 23. | Ulteriori informazioni..... | 21 |

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara che costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di manutenzione automezzi della società è-comune Srl", così come meglio specificato negli atti di gara.

La procedura di gara in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi degli art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e con il criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 36 comma 9 bis) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., della L.R. n. 8/2018 e delle Linee Guida ANAC n. 4.

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RDO aperta. Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella "Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegncat.it. Per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- Firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;
- Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al Portale "Sardegna CAT".

Le imprese non ancora registrate sul portale Sardegna CAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

1. Procedura di scelta del Contraente

Il presente disciplinare fornisce le indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta per l'affidamento del servizio in oggetto.

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016; l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D.L.gs 50/2016.

Si procederà alla valutazione delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell'art. 97 del Dlgs 50/2016.

Atto di riferimento a contrarre: Decisione dell'Amministratore unico n. 49 del 09.12.2020.

2. Luogo di esecuzione, descrizione, Categoria del servizio

L'esecuzione delle attività verrà svolta principalmente presso i locali dell'appaltatore ovvero presso la sede operative della società.

Prestazione principale: CPV 50110000-9 Servizio di riparazione, manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini.

3. Durata e importo dell'appalto

Il servizio oggetto dell'appalto avrà avvio, presumibilmente, i primi giorni di gennaio 2021. Il contratto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta né di preavviso il 31.12.2022 o comunque, se temporalmente antecedente, al raggiungimento dell'importo contrattuale.

La società è-comune s.r.l. si riserva la facoltà ai sensi dell'Articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace. Gli importi stimati a base di gara, al netto di IVA, per ciascun lotto è suddiviso come di seguito riportato:

- Lotto 3 per € 39.955,00 per il biennio 2021-2022 manutenzione della meccanica dei mezzi di cui all'Allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto; precisando che l'ammontare complessivo dell'affidamento comprende i corrispettivi di tutti i servizi e prestazioni oggetto dell'appalto.

4. Modalità di finanziamento e di pagamento

Il finanziamento per l'esecuzione del servizio è assicurato con fondi del bilancio della società e-comune s.r.l. I corrispettivi saranno pagati secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Documentazione posta a base di gara

La documentazione posta a base di gara relativa al presente appalto è costituita da:

- IL BANDO DI GARA;
- IL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA, che contiene le norme integrative del bando con riferimento alle modalità di partecipazione ai diversi lotti posti in gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta, con la specificazione dei documenti da presentare a corredo della stessa e delle procedure di aggiudicazione del servizio;
- I MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE:
 - modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni;
 - modello B – dichiarazioni personali;
 - modello C – dichiarazioni personali;
 - modello D – dichiarazioni personali;
 - modello E – comunicazione del soggetto ausiliato per l'avvalimento;
 - modello F – comunicazione del soggetto ausiliario per l'avvalimento;
 - modello G – contratto di avvalimento;
 - modello H – modulo di offerta;tali modelli contengono gli elementi minimi ed inderogabili cui gli stessi sono riferiti ed il cui uso non è obbligatorio per la formulazione delle istanze, delle comunicazioni e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- SCHEMA DEL CONTRATTO D'APPALTO.

Tutta la documentazione di gara è direttamente acquisibile su sardegnaCAT e sul sito internet della società è-comune s.r.l. all'indirizzo: <http://www.e-comune.it>. I file sono in formato ".pdf"

6. Ammissione di varianti

Non sono ammesse varianti.

7. Criteri di aggiudicazione

L'appalto sarà affidato al concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento dei servizi in oggetto avverrà per singoli lotti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi degli art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e con il criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 36 comma 9 bis) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , della L.R. n. 8/2018 e delle Linee Guida ANAC n. 4.

, da espletarsi sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT".

L'appalto è a considerarsi a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee), del D.lgs n. 50/2016 e sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

La Società si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto.

La Società si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

8. Responsabile del procedimento,

I termini per la richiesta di chiarimenti, per la presentazione delle offerte, indirizzo di ricezione e data di apertura delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento per lo svolgimento dell'appalto è Ing. Francesco Serra telefono 0784 295071 e-mail: info@è-comune.it .

I concorrenti potranno rivolgere domande di chiarimento sul bando e sui documenti posti a base di gara, in forma scritta, tramite e-mail all'indirizzo del Responsabile del Procedimento e/o al seguente indirizzo: ecomune@pec.it. Alle suddette richieste di chiarimento verrà fornita risposta sul sito web della è-comune e direttamente con e-mail al soggetto che ha posto il quesito.

I chiarimenti andranno richiesti entro e non oltre il **31.12.2020**. cui verrà data risposta entro il **09.01.2021**.

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte: 15.01.2021 ore 13:00 attraverso la procedura telematica nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT.

9. Termine di validità dell'offerta

L'offerta dei concorrenti è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 32, comma 49, del D. Lgs. n. 50/2016.

10. Soggetti ammessi alla gara – Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti – Prestatori di servizio stabiliti in ambito comunitario diversi dall'Italia

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs n. 50/2016

nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

In particolare nelle ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'art. 47 del citato D. Lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti con le modalità specificate nei successivi punti 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 .

11. Requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione

Si evidenzia che, nel caso di dichiarazioni mendaci, questa Amministrazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria, alla trasmissione di informativa all'Autorità Giudiziaria e alla trasmissione degli atti all'Autorità di Vigilanza sugli appalti per l'adozione delle sanzioni previste all'art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli operatori si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici alla presente gara.

11.1 Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura d'appalto, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici che abbiano subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del

comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si evidenzia che il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui indicherà, pena l'esclusione, anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

11.2 Requisiti di idoneità professionale

Per partecipare alla presente procedura i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici di idoneità professionale:

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. requisiti professionali, morali ed economico-finanziari. Rientra in questa categoria anche l'autoriparazione, termine che comprende le seguenti attività:
 - manutenzione e riparazione con sostituzione, modifica e ripristino di componenti particolari o fissi
 - installazione di impianti in veicoli e complessi di veicoli a motore adatti al trasporto su strada di persone e cose
2. La struttura dell'officina meccanica e carrozzeria messa a disposizione dovrà essere in possesso dell'agibilità dei locali;
3. deve essere in possesso, o averne la disponibilità, di idonei mezzi di trasporto per il soccorso stradale, se necessario;

I suddetti requisiti di idoneità professionale devono sussistere, in corso di validità, in capo ai concorrenti, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta.

11.3 Requisiti sulla capacità economica e finanziaria

Per partecipare alla presente gara d'appalto l'impresa concorrente deve fornire informazioni riguardo ai propri conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività ed avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

11.4 Requisiti sulla capacità tecnico - professionale

Di aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso servizio di servizio di manutenzione automezzi.

Tali servizi devono essere di tipo simile a quello che si intende affidare con il presente avviso per il lotto/lotti cui il concorrente intende partecipare. In merito all'equipollenza e alla similarità di cui sopra sarà il responsabile di procedimento della Società è-comune S.r.l., a suo insindacabile giudizio a ritenere o meno la sussistenza della stessa.

12. Requisiti dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

È fatto divieto, ai sensi dell'Art. 48 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese, ciascuna impresa (sia mandataria che mandante) dovrà dichiarare le prestazioni che effettuerà in caso di aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa capogruppo dovrà presentare:

- a) scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l'associazione temporanea d'Imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo;
- b) la relativa procura, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima.

La scrittura privata e la relativa procura, possono risultare da un unico atto notarile.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento Temporaneo rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), l'el citato D.Lgs. n. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del medesimo D. Lgs 50/2016, i requisiti di cui ai paragrafi 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 devono essere posseduti, a pena di esclusione, secondo quanto segue:

12.1 Requisiti di ordine generale dei raggruppamenti e dei consorzi

I requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 11.1 devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate (ovvero sia dalla mandataria che da tutte le mandanti).

12.2 Requisiti di idoneità professionale dei raggruppamenti e dei consorzi

Relativamente ai requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 11.2 si richiede quanto segue:

1. La struttura dell'officina meccanica e carrozzeria messa a disposizione dovrà essere in possesso dell'agibilità dei locali;
2. deve essere in possesso, o averne la disponibilità, di idonei mezzi di trasporto per il soccorso stradale, se necessario;

Il raggruppamento temporaneo deve disporre, nel suo complesso, di quanto richiesto per le singole imprese nelle modalità prescritte nel citato paragrafo 11.2.

12.3 Requisiti della capacità economico- finanziaria dei raggruppamenti e consorzi

In relazione alla capacità economico- finanziaria, paragrafo 11.3, per quanto attiene al requisito di cui al citato paragrafo per le imprese singole, lo stesso deve essere evidenziato da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.

12.4 Requisiti della capacità tecnico professionale dei raggruppamenti e consorzi

In relazione alla capacità tecnica e professionale, paragrafo 11.4, per quanto attiene al requisito di cui al citato paragrafo per le imprese singole, lo stesso deve essere posseduto nel suo complesso dal raggruppamento, ma almeno il 50% di tale requisito deve essere in capo alla capogruppo.

13. Modalità di attestazione dei requisiti per la partecipazione alla gara

I concorrenti attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale tramite la presentazione di dichiarazioni o certificazioni conformi a quanto richiesto nel presente paragrafo.

13.1 Requisiti di ordine generale

I concorrenti attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il possesso dei requisiti di ordine generale con dichiarazioni e/o certificazioni conformi ai modelli allegati al presente disciplinare, come sotto elencati:

1. **Modello A** – Istanza di partecipazione e dichiarazioni: deve essere obbligatoriamente prodotta, in bollo, dal legale rappresentante dell'impresa che partecipa alla gara; in ordine alla partecipazione all'appalto delle Imprese riunite ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2106, tale documento dovrà essere prodotto e firmato sia dall'Impresa qualificata capogruppo sia dalle altre Imprese facenti parte della riunione.
2. **Modello B** – Dichiarazione personale: deve essere obbligatoriamente prodotta dal legale rappresentante dell'impresa che partecipa alla gara; in ordine alla partecipazione all'appalto delle Imprese riunite ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2106, tale documento dovrà essere prodotto e firmato sia dall'Impresa qualificata capogruppo sia dalle altre Imprese facenti parte della riunione.
3. **Modello C** – dichiarazioni personali: devono essere obbligatoriamente prodotte da parte di tutti i seguenti soggetti:
 - a. il titolare, i procuratori, gli institori e il/i direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale;
 - b. i soci, i procuratori, gli institori e il/i direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
 - c. i soci accomandatari, i procuratori, gli institori e il/i direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
 - d. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i procuratori, gli institori e il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ed il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

nonché da ogni soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che abbia rivestito il ruolo di:

- a. il titolare, i procuratori, gli institori e il/i direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale;
- b. i soci, i procuratori, gli institori e il/i direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
- c. i soci accomandatari, i procuratori, gli institori e il/i direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;

- d. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i procuratori, gli institori e il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ed il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
4. **Modello D** – Dichiarazioni personali: deve essere obbligatoriamente prodotta dal legale rappresentante dell'impresa che partecipa alla gara; in ordine alla partecipazione all'appalto delle Imprese riunite ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2106, tale documento dovrà essere prodotto e firmato sia dall'Impresa qualificata capogruppo sia dalle altre Imprese facenti parte della riunione.

Anche i consorziati – relativamente ai quali, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c), del citato D. Lgs. n. 50/2016 dichiarano di concorrere, devono possedere i requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto e pertanto ciascuno di essi dovrà produrre in sede di offerta, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al "Modello A - Istanza di partecipazione e dichiarazioni" e le dichiarazioni di cui al "Modello B – Dichiarazione personale" e di cui al "Modello C – dichiarazioni personali". Parimenti, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento dovrà produrre il "Modello A – Istanza di partecipazione e le dichiarazioni di cui al "Modello B – Dichiarazione personale" e di cui al "Modello C – dichiarazioni personali" nonché le dichiarazioni di cui al "Modello D – dichiarazioni personali".

Si evidenzia che, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni devono essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione medesima.

13.2 Requisiti di idoneità professionale

Per partecipare alla presente procedura i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici di idoneità professionale:

I concorrenti attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il possesso dei requisiti di idoneità professionale con dichiarazioni e/o certificazioni conformi a quanto di seguito richiesto

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. requisiti professionali, morali ed economico-finanziari. Rientra in questa categoria anche l'autoriparazione, termine che comprende le seguenti attività:
 - manutenzione e riparazione con sostituzione, modifica e ripristino di componenti particolari o fissi
 - installazione di impianti in veicoli e complessi di veicoli a motore adatti al trasporto su strada di persone e cose
2. La struttura dell'officina meccanica e carrozzeria messa a disposizione dovrà essere in possesso dell'agibilità dei locali;
3. deve essere in possesso, o averne la disponibilità, di idonei mezzi di trasporto per il soccorso stradale;

I suddetti requisiti di idoneità professionale devono sussistere, in corso di validità, in capo ai concorrenti, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta.

I requisiti di idoneità professionale devono sussistere, in corso di validità, in capo ai concorrenti, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta.

13.3 Requisiti sulla capacità economica e finanziaria

I concorrenti attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il possesso dei requisiti sulla capacità economica e finanziaria con dichiarazioni e/o certificazioni conformi a quanto di seguito richiesto.

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili e sia ricavabile, in modo chiaro, il rapporto tra attività e passività.

13.4 Requisiti sulla capacità tecnico professionale

I concorrenti attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il possesso dei requisiti sulla capacità tecnico professionale con dichiarazioni e/o certificazioni conformi a quanto richiesto.

14. Avalimento

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'articolo 89 del citato D. Lgs. 50/2106. A tal fine il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare nella "Busta A – Documentazione Amministrativa":

1. dichiarazione resa dalla ditta partecipante alla gara, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura di appalto, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (vedi "Modello E");
2. attestazione rilasciata all'impresa ausiliaria ovvero altro documento comprovante il possesso da parte della ditta stessa dei requisiti oggetto di avvalimento e prescritti nei paragrafi precedenti;
3. dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante (vedi "Modello F"):
 - a. il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2106;
 - b. l'impegno verso il concorrente e verso l'Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. in originale (o copia autentica) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (vedi "Modello G"). Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

5. dichiarazione resa da parte della ditta ausiliaria (vedi “Modello A”)
6. dichiarazioni rese da parte del titolare della ditta ausiliaria, nonché dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici, degli institori, dei procuratori etc., con la quale attestano di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione elencate all'articolo 80, del D. Lgs. 50/2106 (vedi “Modello C”; per la casistica si veda il precedente paragrafo 10.1).

Il concorrente può avvalersi di impresa/e ausiliaria/e per ciascun requisito non posseduto, parzialmente o completamente, direttamente e relativo a quanto prescritto nei paragrafi 11.2 lettera c), 11.2 lettera d) per quanto riguarda il possesso di idonei mezzi di trasporto, 11.3 e 11.4.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito non posseduto direttamente.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e/o che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si evidenzia che, nel caso di dichiarazioni mendaci, questa Amministrazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria, alla trasmissione di informativa all'Autorità Giudiziaria e alla trasmissione degli atti all'Autorità di Vigilanza sugli appalti per l'adozione delle sanzioni previste all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016.

15. Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria dovrà essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione di gara (Busta “A – Documentazione amministrativa”).

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n.50/2106, l'offerta dei concorrenti, a pena di esclusione, deve essere corredata:

1. da una cauzione provvisoria non inferiore al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta. È ammessa la cauzione in forma ridotta nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO EN 9001, rilasciato da un soggetto accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e riconosciuto dallo Stato di appartenenza, dunque non inferiore al 2% del valore del lotto/lotti per cui si vuole partecipare. La fideiussione può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. del 01/09/1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l'aggiudicazione definitiva.
2. dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2106 costituita alternativamente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa deve, a pena di esclusione, avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che la cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata ad avvenuta esecuzione del servizio. La mancata

costituzione a garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudicherà, ricorrendone i presupposti indicati nel presente disciplinare di gara, l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti riuniti, con responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. La polizza dovrà riportare, a pena di esclusione, i nominativi delle ditte che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

La cauzione provvisoria versata dalla Ditta Aggiudicataria verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita con quella definitiva.

16. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio 15.01.2020 alle ore 13.00 indicato nella procedura aperta, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel bando integrale di gara, nel Disciplinare, nel progetto definitivo/esecutivo ed in tutti i documenti di gara, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d'uso).

Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare.

In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente bando integrale o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

16.1 Documentazione amministrativa"

Documentazione amministrativa", deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue:

1. la cauzione provvisoria resa ai sensi e con le modalità di cui al paragrafo 15. del presente disciplinare di gara;
2. l'istanza di partecipazione alla gara indicando il/i lotto/i per cui si concorre, in bollo, e la/le dichiarazione/i di cui al paragrafo 11.1 ovvero 12.1 del presente disciplinare di gara;
3. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo
4. la/le dichiarazione/i e/o certificazione/i di cui al paragrafo 11.2, "Requisiti di idoneità professionale", punto 1.; la/le dichiarazione/i e/o certificazione/i di cui al paragrafo 11.2 "Requisiti di idoneità professionale", punto 2., la/le dichiarazione/i e/o certificazione/i di cui al paragrafo 11.2 "Requisiti di idoneità professionale", punto 3.;
5. la/le dichiarazione/i e/o certificazione/i di cui al paragrafo 11.3, "Requisiti sulla capacità economica e finanziaria";
6. la/e dichiarazione/i e/o certificazione/i di cui al paragrafo 11.4 "Requisiti sulla capacità tecnico - professionale";

7. nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, le dichiarazioni e il contratto di cui al paragrafo 14. del presente Disciplinare di gara;
8. il Capitolato speciale d'appalto firmato digitalmente da parte dell'impresa (o di tutte le imprese nel caso di riunioni non ancora costituite) in segno di conoscenza integrale ed accettazione dei contenuti del citato Documento tecnico;

16.2 Offerta economica”

L'offerta economica” dovrà essere articolata in modo conforme al modello H allegato al presente disciplinare, e relativa al ribasso d'asta generale sul costo unitario dei ricambi e sul costo della mano d'opera così come definiti nel Capitolato speciale d'appalto.

Tale offerta presentata, in caso di raggruppamento, dalla capogruppo dovrà essere controfirmata da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

17. Svolgimento operazioni di gara: apertura – verifica documentazione amministrativa

L'apertura delle offerte avverrà alle ore 10:00 del giorno 18.01.2021 presso Ufficio dell'amministratore Unico sito al Piano Primo dell'edificio comunale via Dante 44 a Nuoro attraverso la procedura presente nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT”. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma Sardegna CAT.

Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l'impresa e munito di un documento di riconoscimento, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. Il R.U.P. di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.

In tale data, il R.U.P., dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- a sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa, verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l'esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- esaminare i chiarimenti pervenuti come previsto nel presente bando di gara e a dichiarare gli ammessi e gli esclusi al proseguo della procedura di gara;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il R.U.P. potrà accedere al sistema ed escluderla dalla procedura; in tal caso il sistema non consentirà lo sblocco e l'accesso alle offerte economiche della stessa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare

tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

18. Apertura – valutazione delle offerte economiche

Ai sensi dell'art. 97. (Offerte anormalmente basse) comma 2 del D.Lgs 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.

Secondo il comma 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata;

Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2 o comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che:

1. non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e/o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte alla pari e in aumento, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma dall'offerente;
2. l'Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti accettabile, congrua e conveniente;
3. la gara sarà aggiudicata anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida sempre che abbia conseguito un punteggio per il valore tecnico superiore alla soglia minima di 36 punti e sia ritenuta congrua e conveniente;
4. la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta di gara dandone comunicazione tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Soc. è-comune srl www.e-comune.it è con comunicazione tramite PEC, agli indirizzi indicati sul plico, ai soggetti partecipanti alla gara, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
5. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
6. ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante

dall'impegno presentato in sede di offerta, esclusi i casi previsti nel medesimo citato comma 9 dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

7. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa;
8. la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 ;
9. ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. n.50/2016, si precisa che i mezzi di comunicazione scelti dalla società è-comune s.r.l. per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto sono costituiti da: Posta Elettronica Certificata e pubblicazioni sul sito internet della società è-comune s.r.l. di Nuoro all'indirizzo [http:// www.e-comune.it](http://www.e-comune.it), a seconda dei casi, come di volta in volta indicati nel presente disciplinare.

19. Cause d'esclusione dalla gara d'appalto

Oltre a quanto indicato in precedenza saranno causa di esclusione dalla gara:

1. la presenza di annotazioni iscritte sul casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, concernenti situazioni che ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 costituiscono cause di esclusione dalle gare, situazioni verificatesi nei 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte; ai fini dell'esclusione verrà considerata la data di inserimento dell'annotazione stessa sul casellario dell'Autorità;
2. il mancato versamento del contributo ANAC se dovuto;
3. la presentazione dell'offerta fuori del termine previsto dal bando;
4. la partecipazione alla gara in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016;
5. la partecipazione alla gara di Imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
6. il mancato possesso dei requisiti obbligatori per i quali non sia stato dichiarato l'avvalimento;
7. la mancanza totale o parziale della documentazione o delle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.1, 15.2
8. il ricorso all'avvalimento non conforme a quanto previsto dal bando di gara e dal disciplinare;
9. la mancata sottoscrizione della cauzione provvisoria nei modi stabiliti nel paragrafo 14 del presente disciplinare;
10. la mancanza della /delle dichiarazione/i di cui al paragrafo 16.1, punto 2 rese ai sensi del paragrafo 11.1 ovvero 12.1; la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui al paragrafo 16.1, punto 2, non essendo configurabile come incompletezza, costituirà causa di esclusione dalla gara.

Le dichiarazioni mendaci, che eventualmente fossero accertate dall'Amministrazione anche dopo la gara, oltre alle conseguenze penali, comporteranno, se presentate dal concorrente Aggiudicatario, la revoca dell'aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti indicati nel presente disciplinare di gara, l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

20. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei prestatori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro. L'imposta di **bollo** potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:

a) mediante apposizione sull'offerta di "contrassegni telematici" di tipo autoadesivi rilasciati da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. rivendita autorizzata);

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, riportando sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativo all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

21. Definizione delle controversie

Ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. Organo giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070/679751 – fax 070/67975230.

22. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del regolamento europeo n. 679/2016

Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: è-comune s.r.l. con sede legale a Nuoro in via Dante, 44 - CAP 08100 (NU) - C.F./P.IVA 0154615911;

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società è-comune s.r.l.

Responsabile del trattamento della Società è-comune s.r.l.: Ing. Francesco Serra Tel 0784_295071

PEC: ecomune@pec.it

Indirizzo di riferimento gara: Via Dante, 44, Nuoro CAP 08100 Prov. (NU)

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono **controllo** e **registrazione**. Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere

comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

23. Ulteriori informazioni

La Stazione appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna sono esonerate da ogni responsabilità relativa a eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa. Conseguentemente il Comune di Nuoro e la Regione Autonoma della Sardegna saranno tenute indenni da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dei concorrenti derivante dall'utilizzo del sistema informatico. La partecipazione alla gara non ha natura di proposta contrattuale, per cui l'amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso, i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni decorrente dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del l'art. 32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria che garantirà il lavoro ma non per la stazione appaltante sino a quando gli atti di gara non saranno approvati dagli organi competenti e saranno verificati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la sottoscrizione dei contratti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Nuoro, 09.12.2020

Il Responsabile del procedimento
Ing. Francesco Serra